

Gli acquisti informatici dopo l'aggiornamento del Piano triennale ICT e Legge n. 120/2020

A domanda Risponde Antonio BERTELLI

4 novembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

**Prossimo
appuntamento:**

**4 novembre 2020
dalle ore 11.30 alle
ore 12.30**

Gli argomenti del webinar

- regole specifiche per gli acquisti informatici nel quadro degli appalti pubblici
- Gli acquisti informatici nel “cura Italia”
- Gli acquisti informatici nel decreto semplificazioni
- Gli acquisti informatici tra Mepa, convenzioni, centrali d’acquisto
- Beni e servizi informatici: rischi di lock in
- La sub fornitura a catalogo di prodotti informatici
- Le piattaforme informatiche nei contratti di epc

L'informatica nella Costituzione

1. **ART. 117, comma 2, lett. R**
2. **Competenza legislativa esclusiva dello Stato**
3. ... pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

1. Il codice dei contratti (Dlgs. n.50/2016) disciplina gli acquisti informatici tra gli appalti di fornitura di beni o di servizi e contiene due soli riferimenti specifici agli articoli 21 (programmazione) e 105 (subappalto)

Gli acquisti informatici nel codice dei contratti

1. ART 21 CODICE DEI CONTRATTI

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall' art. 1, comma 513 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Gli acquisti
informatici nel
codice dei
contratti

Art. 1 comma 513 legge 208/2015. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione

1. <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/08/12/il-piano-triennale-linformatica-nella-pa-2020-2022>

Il piano
nazionale per
l'informatica
2020/2022

1. Una prima disciplina speciale in materia di acquisti informatici nel Dlgs 82/2005, codice dell'amministrazione digitale , Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

2. Art. 68 Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato

Disciplina speciale per gli acquisti informatici

Occorre svolgere una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
- d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- e) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Disciplina
speciale per gli
acquisti
informatici

1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

(a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.

Disciplina speciale per gli acquisti informatici art. 68 CAD

1. Una prima disciplina speciale in materia di acquisti informatici si ritrova nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Disciplina speciale per gli acquisti informatici

Art. 1 comma 512 legge 208/2015

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (Legge 196/2009), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti

Obbligo
utilizzo Consip
e centrali
d'acquisto

Art. 1, comma 516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo,

qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Legge
208/2015
Possibilità di
acquisti
autonomi?

Art. 1, comma 517 legge 208/2012 . La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

La responsabilità in caso di mancata osservanza delle norme

Gli impiegati pubblici (e gli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti) sono tenuti a risarcire i danni da essi causati alla propria o ad altra amministrazione

La
responsabilità
amministrativa

DEROGA AL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ (CON LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AL DOLO)

Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al *31 dicembre 2021*, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.

La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Art. 21 comma
2 decreto
semplificazioni

LA PRIMA DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI ACQUISTI

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto "Cura Italia" introduce una prima deroga temporanea (fino al 31.12.2020) alle norme generali contenute nel codice dei contratti e speciali, contenute nella legge 208/2015

Deroga
introdotta con
il d.l. cura Italia

Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

Deroga per gli acquisti informatici con termine 31.12.2020

..... sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o una « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

In cosa
consiste
questa
procedura
derogatoria

1. Art. 63, comma 2, lett. c)


Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

In cosa
consiste
questa
procedura
derogatoria

La norma stabilisce che dovrebbero essere acquistati prodotti preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale

Cosa dovrebbe essere acquistato



Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Obbligo di trasmissione

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

La stipulazione del contratto



Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Stipulazione immediata del contratto

La norma:

• Attiene alle procedure di affidamento senza limiti d'importo

• È finalizzata ad agevolare la diffusione del lavoro agile e a *favorire* la diffusione di servizi in rete

Riassumendo

In materia di beni e servizi informatici, l'articolo 75 del Cura Italia opera una deroga sia a quanto previsto all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell'articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208

Riassumendo

Scriviamo in determina

Visto l'articolo 75 del Cura Italia che deroga sia a quanto previsto all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell'articolo 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208;


In virtù della deroga non è più dovuta l'autorizzazione del vertice amministrativo per l'acquisto al di fuori di convenzioni/Mepa

Contenuto della determina di avvio del procedimento

con l'articolo 75 del "Cura Italia" è disciplinata una specifica tipologia di procedura negoziata destinata agli acquisti di beni e servizi informatici, per i quali è sempre "autorizzata" la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 63 comma 2 lettera c) del Codice. Tale procedura è utilizzabile sino al 31.12.2020

Le amministrazioni possono in questa fase derogare dall'obbligo di utilizzo del sistema Consip/ Mepa soggetti aggregatori regionali e acquistare autonomamente

Riassumendo



La legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

La seconda deroga
come contenuta
nel "d.l.
Semplificazioni

L'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 1 esplicitano gli obiettivi generali degli interventi di «semplificazione» delle procedure di affidamento:

a) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;

b) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria globale del COVID-19.

La seconda deroga
come contenuta
nel "d.l.
Semplificazioni

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie l'art. 1 consente di procedere:

1. mediante affidamento diretto per importi inferiori a 75.000,00 euro;
2. mediante procedura negoziata per servizi forniture e servizi d'ingegneria architettura e attività di progettazione di importo inferiore a 75.000,00 euro fino alla soglia comunitaria (ora 214.000,00 e 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX al codice dei contratti) e con invito ad almeno 5 operatori, ove esistenti

Le procedure sotto soglia: servizi forniture servizi d'ingegneria e progettazione

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali , *può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione*, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla *pandemia da COVID-19 o dal periodo* di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Deroga da applicare alle procedure sopra soglia ai sensi del D
semplificazioni

Si pone così il problema della relazione tra gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 76/ 2020, convertito con legge 120.2020 (Decreto Semplificazioni) e l'articolo 75 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia).

CONFRONTO TRA
DL 76.2020
(DECRETO
SEMPLIFICAZIONI)
E DL 18.2020
(CURA ITALIA)

Si può, sopra soglia, per beni e servizi informatici, svolgere una procedura negoziata invitando 4 operatori?

Si può, per i servizi informatici operare autonomamente derogando dall'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip o del Mepa?

Si può, per i servizi informatici, derogare dal principio di rotazione?

CONFRONTO TRA
DL 76.2020
(DECRETO
SEMPLIFICAZIONI)
E DL 18.2020
(CURA ITALIA)

Una prima interpretazione: si applica il principio di successione di leggi nel tempo.

In base a questo principio le norme derogatorie contenute per gli appalti informatici all'art. 75 del DL Cura Italia sarebbero abrogate

Questa interpretazione si fonda (tra l'altro) sul principio che due deroghe ad una stessa norma non possono coesistere

CONFRONTO TRA
DL 76.2020
(DECRETO
SEMPLIFICAZIONI)
E DL 18.2020
(CURA ITALIA)

• Due deroghe ad una stessa norma (cioè all'art. 1 comma 513 legge 208/2015) possono sussistere?

• A mio avviso personale sussistono in quanto attengono a fattispecie, a finalità d'interesse generale stabilite dalla legge, tra loro distinte

CONFRONTO TRA
DL 76.2020
(DECRETO
SEMPLIFICAZIONI)
E DL 18.2020
(CURA ITALIA)

Art. 2 Decreto semplificazioni (per il sopra soglia)
....nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla *pandemia da COVID-19* o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati

Il fine d'interesse generale stabilito dal decreto semplificazioni per l'utilizzo della procedura negoziata sopra soglia

• **Art. 75 decreto Cura italia (per sopra e sotto soglia)**

.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 , favorire la diffusione di servizi in rete , ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19

Il fine d'interesse generale stabilito dal cura Italia per l'utilizzo della procedura negoziata sopra (e sotto) soglia



- Art. 1 DL semplificazioni

- A) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;

- B) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e della emergenza sanitaria globale del COVID-19

Finalità del decreto
semplificazioni

Il DL Cura Italia e il DL semplificazioni coniugano fini d'interesse generale tra loro diversi e dunque delineano (in base al principio di tipicità degli atti amministrativi) fattispecie tra loro diverse.

In base a ciò le pubbliche amministrazioni dovranno scegliere di volta in volta quale tra le due norme derogatorie risulti conforme alla fattispecie in questione

Nel sottosoglia

Nel sopra soglia

Quale norma applicare

• Il principio di rotazione: in ogni caso va osservato

- Tuttavia ove a causa del principio di rotazione non sia possibile operare con la dovuta urgenza per dar corso a misure di contenimento del Covid si può, motivatamente, affidare l'appalto ad un precedente fornitore od operatore invitato

Il principio di rotazione negli affidamenti informatici

• Art. 75, comma 3 -bis . DL Cura Italia

• (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18)

• I contratti relativi ad acquisti di servizi informatici e di connettività hanno :

Una durata massima non superiore a trentasei mesi;

Prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione;

Garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente;

La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione

Altre previsioni contenute nel "Cura Italia" relative ai contratti informatici



Si tratta di una norma che intende contrastare il rischio di lock in nei contratti informatici

Norme di contrasto al rischio di lock in

Secondo la Commissione Europea (*“Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici, Com (2013) 455 final del 25 giugno 2013”*) il lock-in si verifica quando l’amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente.

Rischio di lock in

La stazione appaltante che si vincola inconsapevolmente ad un operatore economico potrebbe determinare, in primis, una situazione di monopolio di fatto nella quale la disponibilità e l'interesse dell'operatore economico a garantire sempre al committente le migliori condizioni possibili risulterebbero notevolmente ridimensionate dall'assenza di una reale concorrenza.

Inoltre, anche la possibilità di beneficiare dei progressi tecnici – particolarmente rapidi nei settori a rapida obsolescenza com'è quello informatico – potrebbe risultare fortemente compromessa nel momento in cui vi fosse un solo concorrente cui potersi rivolgere.

Il lock in:
conseguenze

Il rischio di lock in è affrontato nelle Linee guida ANAC n. 8 – ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

ANAC individua nella corretta progettazione una fase fondamentale per prevenire i rischi di lock-in; il progetto non deve limitarsi a considerare solo l'immediata utilizzabilità di un prodotto o servizio, ma, specie per quelli che hanno una durata protratta nel tempo, deve guardare anche agli impegni che l'amministrazione dovrà sopportare in futuro e, in particolare, per quanto riguarda i rischi di infungibilità, aspetti legati a materiali di consumo, pezzi di ricambio e facilità di sostituire il fornitore

ANAC suggerisce di svolgere consultazioni preliminari di mercato e di richiedere la presentazione di offerte sull'intero ciclo di vita del prodotto o servizio.

ANAC suggerisce di adottare sistemi standard

Come ridurre il rischio di lock in

STANDARD ISO / IEC 25010: 2011

Sistemi e ingegneria del software - Requisiti e valutazione della qualità del software e dei sistemi (SQuaRE) - Modelli di qualità del sistema e del software

Questo standard definisce un modello di qualità del prodotto software composto da: idoneità funzionale, efficienza, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità, portabilità.

In particolare la “manutenibilità” rappresenta il grado in cui un prodotto o sistema può essere modificato e migliorato, corretto o adattato ai cambiamenti dell’ambiente, compresi gli stessi requisiti, in termini di: modularità, riusabilità, analizzabilità, modificabilità, testabilità.

Standard che definisce un modello di qualità del software

• Da definire nei contratti e nei capitolati:

- Idoneità funzionale,
- efficienza,
- compatibilità,
- usabilità,
- affidabilità,
- sicurezza,
- manutenibilità,
- portabilità.
- , testabilità.

Standard che
definisce un
modello di qualità
del software

La **“manutenibilità”** rappresenta il grado in cui un prodotto o sistema può essere modificato e migliorato, corretto o adattato ai cambiamenti dell’ambiente, compresi gli stessi requisiti, in termini di: modularità, riusabilità, analizzabilità, modificabilità

Il diritto alla portabilità dei dati consente a chiunque sappia che i suoi dati sono oggetto di trattamenti automatizzati compiuti dal titolare del trattamento, o col suo consenso o per contratto, di chiedere che i dati da lui forniti siano trasmessi, senza impedimenti, o a sé stesso o ad altro titolare da lui indicato, utilizzando un formato “strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”.

Assolve a due scopi:

aumentare il controllo dell’interessato sui suoi dati

facilitare la loro trasmissione ad un altro titolare

Portabilità dei dati

Interoperabilità

si intende, in ambito informatico, la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno completa, ovviamente priva di errori, con efficacia ed affidabilità e con ottimizzazione delle risorse (efficienza, adeguati tempi di risposta, ecc.). Obiettivo dell'interoperabilità è dunque facilitare l'interazione (intra o inter-organizzazione) fra sistemi informativi differenti, nonché lo scambio ed il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi informativi non omogenei (sia dal punto di vista software che hardware).

Interoperabilità dei
dati

L'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ha istituito l'Agenzia per l'Italia Digitale

L'art. 14-bis, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 217/2017, assegna ad Agid le funzioni di: "emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea";

Cos'è l'AGID

IL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA nella Pubblica Amministrazione è frutto della stretta collaborazione tra l'Agenda per l'Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Roma, Luglio 2020

ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA – La sicurezza nel procurement ICT.
Determinazione n. 220/2020

Piano triennale per
l'informatica e
linee guida Agid

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- A)...
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici

Il **contratto di subfornitura** è stato introdotto con la legge n. 192 del 1998, avente valore speciale e in grado di derogare la normativa generale relativa ai contratti e alle obbligazioni.

In forza del contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare, per conto e a favore di un'impresa committente, lavorazioni su semilavorati o su materie prime fornite dalla medesima committente o a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso

il TAR Roma, con la pronuncia del 20/2/2018, n. 1956 ha stabilito che al subfornitore, in quanto figura del tutto difforme al subappaltatore, non si applicano gli obblighi di cui all'art 105 e che pertanto, in sede di gara, non dev'essere rilasciata alcuna dichiarazione ad esso relativa.

Art. 105 codice dei contratti
Sub forniture a catalogo di prodotti informatici

TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180. (Partenariato pubblico privato)

1. ...).

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, **anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche** adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

*Modifica introdotta
dall'art. 8, comma 5,
lettera c-quater),
della legge n. 120
del 2020*

Art. 50, comma 1

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Art. 52, comma 3

Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 50

Norme del CAD

Art. 50-quater. Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

(articolo aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera b), legge n. 120 del 2020)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione **è previsto l'obbligo del concessionario** di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Norme del CAD

DOMANDA: avendo ormai il sistema informatico "cuore" dell'ente con una ditta da ormai 30 anni come garantire l'operatività con l'obbligo di rotazione dettato dal codice ? La migrazione ad altro sistema costerebbe molto e causerebbe il blocco delle attività.

RISPOSTA: la domanda descrive un classico caso di lock in. Nelle slides abbiamo fatto riferimento a questa situazione e ai rimedi proposti dalle linee guida ANAC n. 8 . Si consiglia di definire un residuo periodo di vita a carattere pluriennale dopo del quale procedere ad una nuova gara. Nel periodo di ciclo di vita si può procedere tramite accordo quadro o affidamento di servizi a trattativa privata per motivi tecnici

DOMANDA :Le manutenzioni di supporti informatici e gli efficientamenti dei medesimi (computer, stampanti, ecc) sono esclusi dagli affidamenti diretti?

RISPOSTA: nessuna norma esclude manutenzioni o efficientamenti dalla possibilità di affidamenti diretti secondo la regola generale che consente tale procedura per importi inferiori a 75.000,00 euro

DOMANDA :Si deve ancora rispettare il vincolo della rotazione?

RISPOSTA: quello della rotazione non è un vincolo ma un principio (o un criterio metodologico) . Tale principio va rispettato anche nel periodo emergenziale stabilito dal decreto semplificazioni (termine 31.12.2021) in quanto da questo esplicitamente richiamato. Trattandosi di principio non deve parlarsi di applicazione ma di osservanza in contemperamento con altri principi fondamentali e fini d'interesse generale stabiliti dalla legge

*DOMANDE
RISPOSTE*

- **Decreto legislativo** 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

- **Legge** 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici

- **Decreto legislativo** 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve CAD),

- **Decreto Legge** 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 9, comma 7

- **Decreto legislativo** 18 maggio 2015, n.102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico


- **Decreto legislativo** 27 dicembre 2018, n. 148 - Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

- **Decreto legislativo** 18 maggio 2018, n. 65 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

- **Decreto Legislativo** 10 agosto 2018, n. 106 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

- **Legge** 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1 commi 407, 610-611;

Riferimenti normativi



Slides a cura di: Antonio Bertelli e Francesco Bertelli

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**